

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 122

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 luglio 2002)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

RELAZIONE

L'unito schema di decreto legislativo, adottato in forza della delega di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n.39, "legge comunitaria 2001", è finalizzato a adeguare, per i profili sanzionatori, il sistema di attuazione nazionale della organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi alle disposizioni recate dal nuovo regolamento applicativo sui controlli di conformità di tali prodotti, di cui al reg.(CE) della Commissione n.1148/2001 con il quale è stato abrogato il precedente regolamento in materia.

Poiché le norme comunitarie previgenti, di cui al reg.(CEE) n.2251/92, risultano in ambito nazionale tuttora presidiate da apposite sanzioni, mentre le nuove disposizioni adottate dalla Commissione europea sono prive di tali misure, si pone in base al principio di legalità l'esigenza di sostituire al sistema attuale una normativa adeguata alle violazioni dei precetti recati dal nuovo regolamento di settore, con l'indicazione della relativa pena pecuniaria.

Lo schema di decreto, in particolare, prevede all'articolo 1 l'ambito di applicazione del provvedimento legislativo in attuazione delle norme comuni di commercializzazione dei prodotti in questione.

Per quanto concerne l'articolo 2, vengono sanzionate nella fase di commercializzazione sia la mancata iscrizione alla apposita banca dati, sia la utilizzazione di specifiche etichette in assenza della relativa autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali.

L'art.3 concerne le sanzioni in caso di impedimento o ostacolo alle azioni di controllo nonché di omissione delle prescritte informazioni ovvero di mancato rispetto delle modalità previste per l'acquisizione delle stesse, in base all'apposito manuale delle procedure.

Con l'art.4 vengono individuate le violazioni alle norme di qualità, in attuazione della specifica organizzazione comune di mercato, unitamente a quelle relative ai divieti di commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di settore.

Da ultimo, all'art.4 vengono delineate le competenze regionali, atteso l'attuale assetto istituzionale, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni, prevedendo comunque come norma di chiusura il rimando alle procedure della legge 689/81, mentre all'art.5 si procede alla abrogazione esplicita delle precendenti misure sanzionatorie recate dal decreto legislativo 1° febbraio 2000, n.57.

Sul testo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari (Giustizia e Politiche comunitarie) e il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

L'unito schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n.39 (legge comunitaria 2001).

L'intervento con norme di rango primario si rende necessario in quanto il provvedimento reca disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (CE) n.1148/2001 nel settore degli ortofrutticoli freschi - controlli di conformità alle norme di commercializzazione.

Allo stato attuale la materia è disciplinata dal citato regolamento comunitario 1148/2001, che non risulta presidiato da specifiche misure sanzionatorie, rendendo pertanto necessario, a fronte della nuova fonte comunitaria, un intervento anche a livello nazionale per quanto attiene ai profili sanzionatori.

Nello stabilire tali profili, che devono valere a livello nazionale in base al principio della uniformità della disciplina in termini di commisurazione delle sanzioni, si sono comunque indicate le specifiche competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, richiamando anche le disposizioni previste dalla legge 689/81, allo scopo di delineare il quadro complessivo della materia.

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative; i riferimenti normativi riguardano per lo più il regolamento comunitario n. 1148/2001 e sono effettuati in modo puntuale.

Ulteriori elementi. Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte che incidano sull'oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento. Le disposizioni sanzionatorie recate dal provvedimento hanno come destinatari gli operatori del settore ; in particolare , i destinatari risultano le imprese che commercializzano i prodotti in forma singola o associata , su cui incombono precisi obblighi anche di natura informativa nei confronti delle autorità competenti .

Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative. La relazione già illustra diffusamente i motivi per cui si rende necessario il provvedimento, che è volto a consentire un adeguato coordinamento fra norme comunitarie e ordinamento nazionale .

L'area di criticità è rappresentata, in qualche misura, proprio dalla adeguatezza delle sanzioni previste, che comunque ricalcano analoghe misure per l'applicazione di preesistenti regolamenti comunitari di settore, e dovrebbero consentire l'attuazione di un sistema rispondente al dettato europeo .

Non sembra vi possano essere altre opzioni oltre quella del decreto legislativo, adottato in base alla delega recata dall'art. 3 della legge comunitaria 2001, considerata anche l'urgenza del provvedimento per rendere completa l'applicazione della norma comunitaria nell'ordinamento nazionale .

Disposizioni recanti sanzioni per violazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, "legge comunitaria 2001".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, "legge comunitaria 2001", recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n.57;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2002, n.54, concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi";

Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del _____ ;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____ ;

Su proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali e per gli Affari Regionali:

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 2.

Commercializzazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, **del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in assenza dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, **del regolamento (CE) n.1148/2001**, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del citato regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100,00 a euro 6.200,00.

Articolo 3.

Impedimento delle operazioni di controllo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al citato **regolamento** (CE) n. 1148/2001 o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100,00 a euro 6.200,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal **regolamento** (CE) n.1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.

Articolo 4.

Norme di commercializzazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 15.500,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE)n.1148/2001, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 50.000,00.

Articolo 5.

Disposizioni finali

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.

Abrogazione

- i. Il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.